

Indicazioni nutrizionali chiare sulle etichette destinate ai prodotti alimentari, stabilite dal Regolamento europeo 1924/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2007.

Consumatori più sani se ben informati

Il regolamento europeo 1924/2006 stabilisce i principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari, per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare loro le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

Il regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute che figurano in comu-

dovrebbe integrare i principi generali della direttiva e stabilire disposizioni specifiche riguardanti l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore. Di seguito, un elenco delle indicazioni consentite.

A basso contenuto calorico L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più

A basso contenuto di grassi saturi L'indicazione è consentita solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico. Senza grassi saturi L'indicazione è consentita solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di



nicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa. Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute.

È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione.

La direttiva 2000/13/CE impone un divieto generale di utilizzare informazioni che possono indurre in errore l'acquirente o attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Il regolamento 1924/2006

di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

A ridotto contenuto calorico L'indicazione è consentita solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.

Senza calorie L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

A basso contenuto di grassi L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

Senza grassi L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavia proibite.

grassi saturi per 100 g o 100 ml.

A basso contenuto di zuccheri L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.

Senza zuccheri L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

Senza zuccheri aggiunti L'indicazione è consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: "Contiene in natura zuccheri".

Senza sodio o senza sale L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

Fonte di fibre L'indicazione è consentita solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g.
(Fonte: *Helpconsumatori.it*, 28 giugno 2007)

Senza indicazione d'origine

In data 7 marzo 2007, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, la Legge Comunitaria 2007. L'articolo 7 del provvedimento prevede l'abrogazione dell'articolo 1-bis della L. 204/04, relativo all'indicazione obbligatoria nell'etichettatura

dell'origine dei prodotti alimentari, e 1-ter, che sancisce l'obbligo di indicare il luogo di coltivazione e di molitura delle olive nelle etichette che accompagnano gli oli vergini ed extravergini. Proteste dalle associazioni dei consumatori (Fonte: *www.insic.it*)



Ministero della Salute decreto 13 aprile 2007

Modalità di indicazione della data di scadenza in caratteri Braille sulle confezioni dei medicinali. Termine di decorrenza dell'obbligo di riportare a inchiostro la data di scadenza sulle confezioni di medicinali.

Art. 1

Il decreto si applica ai medicinali a uso umano venduti in farmacia. Fino all'eventuale estensione ai punti vendita previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le confezioni dei medicinali venduti nei predetti punti vendita sono prive dell'indicazione della data di scadenza in caratteri braille e il farmacista responsabile, in caso di richiesta, è tenuto a invitare il cliente a rivolgersi in farmacia.

2. Anche le aziende farmaceutiche non iscritte alle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, possono accedere al meccanismo disciplinato dal presente decreto.



Photo: CCL Label

Nel caso in cui non accedano, devono comunque assicurare l'apposizione del mese e anno di scadenza in carattere braille e in chiaro, nel rispetto dei requisiti di cui ai punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 dell'allegato tecnico A al presente decreto, su tutte le confezioni in commercio. (*Omissis...*)

Art. 2

1. Su richiesta dell'assistito, il farmacista, all'atto della dispensazione del medicinale, appone sulla confezione dello stesso l'etichetta adesiva recante la stampa, in carattere braille ed in chiaro, del mese e anno di scadenza corrispondente ai relativi dati riportati sulla confezione.

2. L'etichetta, che reca il mese e anno di scadenza in caratteri braille e in chiaro, è fornita al farmacista con le modalità di cui ai successivi articoli ed è realizzata nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nell'allegato tecnico

A parte integrante del presente decreto. (*Omissis...*)

Allegato tecnico A - 1. Caratteristiche delle etichette

1.1 Etichette autoadesive, in fogli, in polipropilene trasparente lucido con adesivo permanente trasparente applicate su supporto in carta siliconata.

1.2 Dimensioni di ciascuna etichetta: 52x12,5 mm.

1.3 Le etichette sono realizzate con tecnica di stampa serigrafica essiccazione U.V., su fondo bianco con densità per trasparenza 0,25.

1.4 Il testo in chiaro ha i seguenti requisiti: caratteri di dimensioni comprese tra i 4 e i 5 mm, lettere maiuscole (font Arial o Verdana), prive di filetti e chiaroscuri, e di colore rosso Pantone 187, comunque ben contrastante rispetto al colore di fondo della confezione su cui l'etichetta deve essere apposta.

1.5 Testo in chiaro: prime tre lettere del mese di scadenza seguite dalle ultime due cifre dell'anno di scadenza.

(GU n. 96 del 26-4-2007)

RAEE: ennesima proroga. Italia fanalino di coda

Spostato al 31 dicembre il termine ultimo per l'entrata in vigore della normativa sui RAEE. Inaccettabile il ritardo per i Sistemi Collettivi dei Produttori. A due anni dalla pubblicazione del Decreto 151 ancora molte le criticità da definire

Tre, il numero perfetto? Non per i rifiuti elettrici ed elettronici.

Il 28 giugno scorso, in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri, è stato formalizzato ciò che per molti addetti ai lavori sembrava ormai inevitabile: terza proroga per l'entrata in vigore del Decreto 151. Tutto posticipato entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Le motivazioni? Sempre le stesse: la mancata emanazione di alcuni dei Decreti attuativi indispensabili per l'avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti hi-tech previsto dalla Normativa nazionale.

A 2 anni dalla pubblicazione del D.Lgs. 151 (il prossimo 25 luglio si "festeggerà" il secondo anniversario), le certezze in merito all'entrata in vigore della Normativa sui RAEE sembrano essere poche: è una condizione inaccettabile per molti dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo attivo nella gestione della "tecno-spazzatura", in primis per i Sistemi Collettivi costituiti dai Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ufficializzata la terza proroga, Ecodom, di comune accordo con gli altri Sistemi Collettivi, ha espresso il proprio disappunto per il ritardo accumulato dal nostro Paese nel recepire la Direttiva Comunitaria 96/2002. Dalla pubblicazione del Decreto 151 ad oggi formalmente non è stato fatto nulla e l'assenza di alcuni fondamentali provvedimenti ministeriali non consente ai Produttori di adempiere agli obblighi di Legge previsti dal Decreto 151 stesso.

Uno stallo legislativo intollerabile che ha portato i Sistemi Collettivi a richiedere, attraverso l'organismo del Centro di Coordinamento che li rappresenta, un impegno concreto da parte di tutte le Istituzioni competenti, Ministero dell'Ambiente in primo luogo, perché si risolvano quanto prima le criticità più impellenti che al momento bloccano l'entrata in vigore della Normativa. (...)

Ad oggi lo stato dell'arte vede il Decreto attuativo che istituisce il Registro Nazionale e il Centro di Coordinamento alle fasi conclusive di un iter legislativo più impegnativo del previsto. Ricevuta nel mese di maggio l'approvazione da parte della Conferenze Unificate, il Decreto è al momento al vaglio del Consiglio di Stato, cui dovrebbe seguire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il condizionale è ancora d'obbligo visto che, al momento, stabilire o individuare la data di pubblicazione del Decreto, e quindi di partenza del sistema, appare impresa difficile.

Alle tante incertezze si contrappone una sola certezza: con la terza proroga di fine giugno l'Italia diventa l'ultimo tra i Paesi UE ad applicare le direttive europee in materia di rifiuti elettrici ed elettronici. Il penultimo paese, l'Inghilterra, tra qualche critica e scetticismo sulla qualità del sistema realizzato, il primo luglio ha visto dare avvio alla raccolta differenziata della "tecno-spazzatura" secondo i dettami UE.

In Italia, invece, si dovrà aspettare ancora prima di cominciare a raccogliere quei 4 kg di rifiuti hi-tech procapite che, al momento, sembrano sempre più un miraggio estivo.

(Fonte: www.ecodom.it, luglio 07)